

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Prof.ssa Lucia Picardi | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Giuseppe Guizzi | Membro designato da Confindustria,
di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La cliente sottoscrive nel mese di maggio 2008 un "pacchetto contrattuale" composto da un contratto di c/c, da una convenzione per il rilascio di una carta di debito e di una carta di credito, per il servizio di domiciliazione delle utenze e di internet banking. Nello stesso mese sottoscrive pure un "contratto di finanziamento per sovvenzione" di € 50.000,00 che prevede il rimborso in quattro rate trimestrali, due comprensive di capitali e interessi (di € 25.540,34 con scadenza 19/2/09 e 19/5/09) e due di soli interessi (€ 718,74 con scadenza 19/8/09 e 19/11/09).

Con nota di reclamo dell'11/11/2009, la cliente chiede un risarcimento di € 5.800,00 per "i danni materiali e morali" subiti in relazione ai denunciati comportamenti della banca nell'ambito dell'esecuzione del citato contratto di

finanziamento e di un investimento per un ammontare di € 26.000,00 collocato nel capitale di una Sicav.

Esponde la cliente che, a fronte di una richiesta di finanziamento di € 50.000,00, la banca esige, a garanzia, una fideiussione del socio accomandante e un pegno di € 26.000,00 su titoli. L'investimento nel capitale della Sicav (a dire della cliente "imposto" dalla Banca) si rivela infruttuoso, producendo un guadagno di soli € 6,00 a fronte di un immobilizzo della somma di € 26.000,00 per tredici mesi, e particolarmente oneroso, stanti la "commissione di sottoscrizione [...] del 3% e quella di gestione dello 0,6% più altre spese fisse". Lamenta inoltre la società che di tali costi non sarebbe stata informata al momento della sottoscrizione e che gli stessi non risultano "nell'estratto conto dell'operazione".

Osserva ancora che l'investimento di € 26.000,00 viene effettuato "allo scoperto", cioè una settimana prima della effettiva valuta degli assegni versati, con addebito del costo dello sconfinamento "come commissione di massimo scoperto e interessi vari" e soltanto dopo ripetute rimostranze gli viene "in parte riaccreditato quasi un anno dopo".

Si duole, in relazione al contratto di finanziamento, che gli interessi di mora sono calcolati sull'intero importo della rata di finanziamento. Deduce, infatti, il reclamante che sull'importo della seconda rata, non pagata alla scadenza del 19/5/09, nonostante "a luglio 2009 oltre metà del valore da restituire è già presente sul conto [...] il calcolo degli interessi, nuovamente, corre sull'intero dovuto".

Il rapporto viene estinto nel novembre 2009.

La banca, con nota di risposta del 24/2/2009, nega, in relazione a quanto dedotto dal reclamante, che siano ravvisabili elementi di irregolarità nell'operato della sua agenzia.

A sostegno afferma, in particolare a proposito delle contestazioni riguardanti il pagamento delle prime due rate del finanziamento, che la disciplina contrattuale prevede che sul c/c di addebito siano "presenti, alle scadenze convenute, disponibilità liquide sufficienti al pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca. Intendendosi che, in mancanza della necessaria disponibilità a qualsiasi causa dovuta, il pagamento degli interessi di preammortamento e/o delle rate di ammortamento, verrà considerato come non avvenuto ad ogni effetto di legge e di

contratto senza che la Banca sia tenuta a dare alla parte finanziata alcuna comunicazione”.

Nel ribadire le richieste risarcitorie avanzate in sede di reclamo, col ricorso la cliente denuncia di aver corrisposto, in sostanza, nell'ambito di un'operazione di finanziamento, un “tasso occulto” che si è manifestato “nelle garanzie richieste”; “nella tempistica dell'investimento”, che – secondo quanto affermato – avviene “allo scoperto”, cioè “prima della maturazione della valuta di alcuni assegni [...] depositati in garanzia” con conseguente addebito di € 600,00 “come commissione di massimo scoperto, tassi moratori di scoperto etc.”; nell’addebito di interessi moratori “nel periodo tra maggio e novembre 2009, quando avviene il pagamento integrale e la chiusura del conto”; nel “blocco fondi” tra febbraio e novembre 2009 “durante il periodo del ritardo nei pagamenti”; nel “rendimento dell'investimento”.

La banca, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, nega di aver richiesto, a garanzia del finanziamento, la fideiussione del socio del ricorrente e il vincolo sull'investimento nel capitale della Sicav.

A proposito delle doglianze del cliente circa il comportamento tenuto in occasione del pagamento delle rate del finanziamento, richiama la relativa clausola del contratto.

Sostiene di essersi fatta parte attiva alla scadenza delle due rate di capitale tentando di prendere contatto con l'interessato (allega in proposito il sollecito di pagamento effettuato tramite racc. a.r. dell’11/3/2009 ritornato al mittente per c.d. compiuta giacenza). La regolarizzazione della posizione debitoria, prosegue la banca, è avvenuta “solo dopo la metà maggio” quando il ricorrente si “è presentato allo sportello disponendo la vendita della Sicav e sistemando la rata scaduta, il cui importo è stato aumentato di € 493,48 quali interessi di mora [...] calcolati su € 25.540,34 al tasso del 7,75% (5,75%, art. 2 del contratto, più due punti percentuali, come indicato nel successivo art. 4) per i giorni effettivi (91) di ritardato pagamento”. Aggiunge la banca che, per “venire incontro alle pressanti richieste del cliente di effettuare pagamenti parziali delle rate della sovvenzione, la Filiale ha provveduto ad addebiti parziali sul conto corrente della società per il pagamento dell'ultima rata, al costituirsi della necessaria provvista (21/8, 14/10 e 4/11/2009)”; tuttavia conferma che gli interessi di mora – calcolati al tasso del

7,75% su € 25.540,34 per i giorni di ritardato pagamento – sono maturati sull'intero importo della rata.

Per “lo scoperto di valuta generatosi [in sede di sottoscrizione dell’investimento]”, la banca dà atto che “è stato eliminato dalla Filale rettificando, in data 30 ottobre 2008, le valute di accredito delle operazioni concernenti i versamenti di assegni”.

Soltanto la banca prodotto documenti.

DIRITTO

“In base a quello che risulta dagli atti”, manca ogni collegamento tra il contratto di finanziamento e l’operazione di investimento nel capitale della Sicav (nella relativa domanda di sottoscrizione la Banca figura quale “soggetto collocatore”); nè la cliente ha prodotto alcuna convenzione di pegno dei titoli, che invero la banca nega essersi costituito. Non sussiste, dunque, nemmeno un principio di attrazione alla competenza dell’ABF delle domande comunque inerenti i “servizi” e le “attività di investimento” (nel capitale della Sicav).

L’analisi di andamento del conto corrente della società ricorrente conferma gli avvenuti pagamenti parziali (cfr. addebiti con causale “pagamenti diversi” di € 10.200,00 il 21/8/2009, € 5.400,00 il 14/10/2009 ed € 10.856,81 il 4/11/2009) ; del pari vi riesce confermata l’avvenuta rettifica, in data 30/10/2008, delle valute degli assegni versati dalla cliente, senza che alcun diritto patrimoniale della cliente stessa appaia come non specificamente reintegrato.

Di contro, è ingiustificata – stante l’accettazione da parte della banca dei sopra menzionati pagamenti parziali in data 21/8, 14/10 e 4/11/2009 – l’applicazione di interessi moratori sull’intero importo della seconda rata di restituzione del “finanziamento” per i corrispondenti giorni di ritardo (i.e. dal momento in cui è venuta a scadenza [19/5/2009] sino alla totale estinzione del mutuo). Difatti, a fronte dell’invocata previsione contrattuale confermativa del diritto del creditore di rifiutare il pagamento parziale e secondo la quale “in mancanza della necessaria disponibilità a qualsiasi causa dovuta, il pagamento degli interessi di preammortamento e/o delle rate di ammortamento, verrà considerato come non avvenuto ad ogni effetto di legge e di contratto”, sta il successivo e contrario comportamento del creditore. Questi, senza aver esercitato il diritto di ricusare il pagamento sebbene non offerto dal debitore nell’intierezza del capitale dovuto,

non può coevamente pretendere il computo degli accessori, fino al dì di estinzione del debito, che in ragione delle sole porzioni di credito via via residuanti dal pagamento precedentemente accettato.

Dunque, in parte qua la banca risulta inadempiente alla disciplina dell'obbligazione così come infine conformata dal comportamento delle parti di seguito alla stipulazione del contratto; banca che, perciò, è tenuta a risarcire il corrispondente danno nella misura della differenza tra l'ammontare degli interessi percepiti e quelli effettivamente dovuti in considerazione dei non ricusati pagamenti parziali.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a risarcire il danno nella misura della differenza tra l'importo addebitato e quello risultante dal calcolo degli interessi di mora sul debito progressivamente residuante dai pagamenti parziali ricevuti.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI